



Rocket Sharing Company S.p.A.

**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 7 febbraio 2022

Aggiornata al 18 marzo 2022

1. Premessa

La presente Procedura (la “**Procedura**”) disciplina il processo di gestione interna e di comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate (come infra definite) riguardanti Rocket Sharing Company S.p.A. (la “**Società**”), e le società dalla stessa eventualmente controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente le “**Controllate**”) al fine di assicurare che lo stesso avvenga in conformità alle disposizioni applicabili vigenti (“**Normativa Vigente**”).

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e assicurare la tempestiva, completa e adeguata comunicazione al mercato da parte dell'Emittente delle informazioni privilegiate del Gruppo, garantendo al tempo stesso la massima riservatezza e confidenzialità sino al momento della loro diffusione al pubblico.

La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dalla presentazione a Borsa Italiana S.p.A. della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth Milan. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito *internet* della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

La Procedura rappresenta uno standard di riferimento per tutte le eventuali Controllate (come infra definite), che sono tenute a recepirne i contenuti e a curarne l'adeguata diffusione all'interno delle singole società, al fine di garantire, per quanto di competenza, il rispetto della Procedura e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. Definizioni

In aggiunta ai termini eventualmente definiti in altri articoli della presente Procedura i termini indicati con la lettera maiuscola, e non altrimenti definiti, hanno il significato ad essi attribuito nel presente articolo.

Amministratore Delegato: indica ciascuno degli amministratori della società cui il Consiglio di amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c.;

Azioni: indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su EGM.

CFO: indica il *Chief Financial Officer* della Società di volta in volta in carica.

Collegio Sindacale: indica il Collegio Sindacale della Società di volta in volta in carica.

Consiglio di Amministrazione: indica il consiglio di amministrazione della Società, di volta in volta in carica.

Controllate: indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Dipendenti: indica i dipendenti della Società o delle sue Controllate non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

EGM: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Elenco Insider: ha la definizione di cui all'Articolo XX della presente Procedura

Euronext Growth Advisor: indica l'*Euronext Growth Advisor* incaricato dalla Società

Fatti Rilevanti: ha il significato indicato nell'art. 8 della presente Procedura.

Gruppo: indica la Società e le sue Controllate.

Informazione Privilegiata: indica, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento Market Abuse ("**MAR**"), un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società, una delle sue Controllate, le Azioni o uno o più strumenti finanziari della stessa, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Azioni o strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai fini di quanto precede, un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- a) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o ad un evento che si è verificato o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e se
- b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o dell'evento *sub a)* sui prezzi delle Azioni, degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate.

Ai fini della presente definizione, per "Informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o strumenti finanziari" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.

In relazione alle eventuali Controllate, rilevano tutte le informazioni che possono essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle predette Controllate.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative ad un evento o una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice;
- l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Informazione Rilevante: indica un'informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società, anche con riferimento ad una o più Controllate, e che abbia tutte le caratteristiche per assumere, in un secondo,

anche prossimo, momento, natura di Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

Informazione Riservata indica le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, la Società e/o i suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.

Investor Relator: indica il responsabile della funzione di *Investor Relations* della Società.

MAR o Market Abuse Regulation: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato come successivamente modificato ed integrato.

Presidente: indica il Presidente del Consiglio oisglio di Amministrazione

Regolamento Emittenti EGM: indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan come successivamente modificato e integrato.

Responsabile: ha il significato indicato nell'articolo 5 della presente Procedura.

Servizio per la Diffusione dell'Informativa Regolamentata o SDIR: indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa CONSOB che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB.

Società: indica Rocket Sharing Company S.p.A.

Soggetti Rilevanti indica:

- i. i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di alta direzione della Società che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i.) che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società e/o delle eventuali Controllate; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio e/o di incarico partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- iii. i soggetti che svolgono le funzioni di cui ai punti i) e ii) che precedono in una Controllata direttamente o indirettamente dalla Società;
- iv. i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione;
- v. i soggetti che partecipano al capitale sociale della società;
- vi. qualunque altro soggetto che posseda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai precedenti punti, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Strumenti Finanziari: indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni e i *warrant*.

TUF: indica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

3. Destinatari della Procedura

La presente Procedura è destinata ai Soggetti Rilevanti e ai Dipendenti (i “**Soggetti Interessati**”) e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate, nonché le disposizioni relative all'istituzione e all'aggiornamento dell'Elenco Insider. dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società e le sue Controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

La Società impartisce alle proprie Controllate le opportune disposizioni occorrenti affinché le quest'ultime forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dal MAR. Le Controllate trasmettono tempestivamente le notizie richieste.

4. Obblighi e divieti dei destinatari

I Soggetti Interessati al fine sia di tutelare l'interesse della Società e delle eventuali Controllate al riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare, i Soggetti Interessati sono tenuti a:

- I. mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate;
- II. trattare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e le Informazioni Privilegiate solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse;
- III. assicurare che le Informazioni Riservate, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate siano trattate assumendo ogni idonea cautela affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio e comunque nel rispetto della Procedura.

È fatto divieto ai Soggetti Interessati:

- I. di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo;
- II. di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- III. di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- IV. di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

La Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano la Società e le sue eventuali Controllate, secondo le modalità previste dall'Art. 5.

Come precisato nelle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche dalla Società quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni alla Società¹.

La Società informa il pubblico delle Informazioni che concernono le proprie eventuali Controllate se costituiscono Informazioni Privilegiate per la Società medesima. Al fine di adempiere tale obbligo (i) la Società trasmette la presente Procedura a ciascuna delle proprie eventuali Controllate; (ii) ciascuna eventuale Controllata adotta tempestivamente la presente Procedura tramite deliberazione dell'organo competente.

5. Trattamento delle Informazioni Rilevanti, delle Informazioni Riservate e delle Informazioni Privilegiate

L'Amministratore Delegato, *pro tempore*, costituisce la funzione della Società deputata all'applicazione e alla gestione della presente Procedura ed è titolare di tutti i poteri, risorse e competenze per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Al riguardo, l'Amministratore Delegato opera, ove necessario o opportuno, con le funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione.

Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "**Responsabile**").

Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate, con il supporto delle funzioni interne della Società di volta in volta interessate in relazione al contenuto di ciascuna informazione, mantenendo la massima riservatezza, facendo in modo che siano comunicate solo alle persone strettamente indispensabili e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette informazioni sia effettuata senza pregiudizio del carattere potenzialmente privilegiato delle stesse. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare per la diffusione delle suddette informazioni.

6. Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

I Soggetti Interessati debbono informare senza indugio il Responsabile in merito a tutte le informazioni riguardanti la Società o le Controllate che possano assumere la qualifica di Informazioni Rilevanti, ovvero i Fatti Rilevanti, come di seguito definiti, e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, dovranno informare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

Il soggetto individuato dalle Controllate avvisa senza indugio l'Amministratore Delegato della Società in merito alle Informazioni Rilevanti originatesi nelle Controllate.

Una volta individuata una specifica Informazione Rilevante, il Responsabile provvede all'apertura di un'apposita sezione dell'Elenco e procede a monitorare le fasi di avanzamento del processo di formazione dell'Informazione Privilegiata e individua il momento in cui l'Informazione Rilevante diviene Informazione Privilegiata.

La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico ai sensi del MAR, ovvero di avviare la procedura di ritardo ai sensi dell'art. 11 che

¹ Cfr. Paragrafo 4.2.1 delle Linee Guida.

segue è effettuata dal Responsabile di concerto con l'Investor Relator. Resta in ogni caso inteso che il Responsabile ha sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

La Società formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole le seguenti informazioni:

- data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata;
- data e ora in cui la Società ha deciso in merito;
- identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

7. Esclusioni

La Società, previo assenso del Responsabile e a condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee e segregare le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate o le Informazioni Privilegiate, può comunicare, esclusivamente per ragioni d'ufficio e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e facendo in modo che sia mantenuta la riservatezza, le Informazioni Rilevanti, le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate.

La comunicazione potrà avvenire, a titolo esemplificativo, verso i seguenti soggetti:

- a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e) agenzie di *rating*;
- f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate o le Informazioni Rilevanti relative alla Società e le informazioni inerenti le Controllate. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario come indicato all'articolo 4 della Procedura, e (iii) a mantenere riservate tali informazioni.

I già menzionati obblighi dovranno essere rispettati sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del MAR.

Si precisa che la comunicazione a soggetti terzi di Informazioni Privilegiate può avvenire esclusivamente nel caso in cui sia stata attivata la procedura del ritardo di cui all'articolo 11 della presente Procedura.

Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

L'art. 9 del MAR, cui si fa rinvio, prevede alcune condotte legittime che se poste in essere escludono il configurarsi di un abuso di informazioni privilegiate.

8. Possibili eventi generatori di Informazioni Privilegiate

Di seguito si indicano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di informazioni relative agli eventi e/o circostanze che potrebbero configurarsi come eventi e/o circostanze rilevanti ai sensi della presente Procedura (ciascuno il "**Fatto Rilevante o congiuntamente i "Fatti Rilevanti"**):

- assetti proprietari;
- composizione del *management*;
- dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci
- piani di incentivazione del *management*;
- cambiamenti nel personale strategico della Società;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- operazioni sul capitale;
- emissione di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- operazioni su azioni proprie;
- perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- operazioni di acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.;
- ristrutturazioni e riorganizzazioni;
- operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- presentazioni di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- contenzioso legale;
- revoca di affidamenti bancari;
- svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
- insolvenze di importanti debitori;

- distruzione o danneggiamento di beni non assicurati;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- andamento della gestione;
- le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito in sufficiente grado di certezza; e le deliberazioni con le quali il Consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale e i resoconti intermedi di gestione.
- variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning e earning surprise*);
- ricevimento o annullamento di ordini importanti;
- ingresso (o uscita da) in nuovi settori di business;
- modifica dei piani di investimento;
- policy di distribuzione di dividendi;
- tutte le altre tipologie di informazioni di volta in volta indicate dalla Consob.

Inoltre, sono Fatti Rilevanti concernenti indirettamente la Società e/o il Gruppo e gli Strumenti Finanziari, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- i. dati o rapporti pubblicati da autorità dedite alle rilevazioni statistiche;
- ii. analisi delle società di *rating*, ricerche, raccomandazioni, concernenti valutazioni degli Strumenti Finanziari;
- iii. decisioni di Banche Centrali relative ai tassi di interesse;
- iv. provvedimenti governativi di carattere fiscale, regolamentare o comunque concernenti i mercati di sbocco della Società e/o del Gruppo;
- v. provvedimenti della società di gestione del mercato relativi alla regolamentazione dello stesso; nonché
- vi. provvedimenti dell'autorità di vigilanza del mercato o della concorrenza.

Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:

- la dimensione di un'operazione;
- l'impatto che un dato può avere sulle attività *core* svolta dalla Società;
- lo stato di sviluppo di un'operazione sottostante all'informazione;
- il rilievo dell'informazione per il settore in cui opera la Società;
- l'impatto che un dato può avere sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- l'inserimento di un'informazione nella congiuntura economica;
- il posizionamento di un'informazione nel contesto istituzionale del momento;
- il coinvolgimento per un'operazione di più unità operative della Società;
- i processi c.d. *top-down*;
- gli incarichi per un'operazione conferiti a consulenti esterni;
- la richiesta di finanziamenti esterni;
- l'impatto che un dato può avere sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società.

9. Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni che possano avere natura di Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- c) custodire i suddetti documenti in loro possesso in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato;
- d) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni anche potenzialmente privilegiate devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato. In caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti "riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi presso gli strumenti di interconnessione.

Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o Informazioni Privilegiate, oggetto della procedura di ritardo, deve evidenziare il carattere strettamente riservato, apponendo la dicitura "**STRETTAMENTE RISERVATO**".

I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo

idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o ad Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

10. Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate

Il Responsabile procede, a nome della Società e attraverso l'Investor Relator, a gestire – eventualmente anche attraverso apposita delega di funzioni – ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

La divulgazione al mercato di Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo chiaro, completo e tempestivo, evitando asimmetrie informative tra gli investitori e il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno delle stesse è di esclusiva competenza del Responsabile, il quale di concerto con l'Investor Relator, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del MAR.

La Società comunica al mercato, senza indugio, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, mediante apposito comunicato secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva nonché assicurandosi di non commercializzare le proprie attività. La diffusione delle Informazioni Privilegiate deve essere effettuata quanto prima possibile e cioè trascorso il lasso di tempo strettamente necessario per (i) procedere alla redazione del comunicato stesso e diffonderlo; ovvero (ii) riflettere sulla sussistenza delle condizioni necessarie per ritardarne la pubblicazione.

Il Responsabile provvede con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare e la invia all'Euronext Growth Advisor² per sua opportuna conoscenza e commenti. Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso dell'Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, l'Investor Relator provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate nel rispetto della normativa primaria e secondaria pro tempore vigente.

La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.

Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla presente Procedura, la Società, avvalendosi dell'Investor Relator, deve procedere a comunicare al

² L'Euronext Growth Advisor deve, inter alia, assistere e supportare la Società nell'adempimento degli obblighi di comunicazione a pubblico, tra i quali quelli previsti dalla MAR. Si segnala che l'Euronext Growth Advisor continuerà ad essere responsabile del corretto adempimento del proprio obbligo di assistenza e supporto esclusivamente nei confronti di Borsa Italiana S.p.A., mentre il soggetto responsabile nei confronti di Consob per il rispetto della disciplina MAR sarà rappresentato, in ogni caso, dalla Società.

pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui gli amministratori delegati abbiano avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.

La Società, dopo aver pubblicato le Informazioni Privilegiate, le deve conservarle sul proprio sito web per un periodo di almeno cinque anni. Il sito web della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:

- i. consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
- ii. consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
- iii. assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate.

Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Investor Relator previo coordinamento con l'Amministratore Delegato e l'Euronext Growth Advisor, ne dà preavviso, con congruo anticipo anche per le vie brevi, a Borsa Italiana S.p.A. e Consob, allo scopo di consentire alle autorità l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.

Nel caso in cui la Società od altra società del Gruppo organizzzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, il Responsabile provvede a: (a) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro; (b) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri. Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'informazione Privilegiata, il Responsabile provvede a comunicare non appena possibile al pubblico l'informazione stessa con le modalità previste dal presente articolo.

In ogni caso, ove i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle competenti strutture interne.

11. Ritardo nella comunicazione di Informazioni Privilegiate

11.1. Condizioni per il Ritardo

L'art. 17 paragrafo 4 del MAR stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i soggetti obbligati (emittenti aventi strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione) possono, sotto la propria responsabilità, ritardare legittimamente la comunicazione al mercato di una Informazione Privilegiata, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la Società sia in grado di garantirne la riservatezza.

In particolare, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, sempre che sussistano i requisiti indicati nelle precedenti lettere a), b) e c). Per valutare che vi siano legittime condizioni per l'attivazione del ritardo nella comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, la Società si rifà anche alle linee guida in materia pubblicate da ESMA.

La scelta di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è assunta dal Responsabile. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o in ogni caso lo ritenga necessario, il Responsabile può rimettere la decisione relativa al ritardo all'organo consiliare. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo possono essere effettuate con l'eventuale supporto delle strutture aziendali della Società di volta in volta competenti.

11.2. Adempimenti relativi al ritardo

Nel caso di applicazione della procedura di ritardo, il Responsabile adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la segretezza dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza, anche al fine di evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata. Al riguardo, il Responsabile:

- i. provvede affinché le persone che abbiano avuto accesso ad Informazioni Privilegiate non diffuse, ricevano, anche via mail, una specifica lettera di *disclaimer*, da conservarsi agli atti della Società. Il *disclaimer* richiederà, rammentati i doveri giuridici e regolamentari che derivano dalla conoscenza di Informazioni Privilegiate, la conferma e la presa visione del fatto che il ricevente sia a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle Informazioni Privilegiate stesse;
- ii. cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'Informazione Privilegiata medesima nel caso in cui vengano meno le condizioni che abbiano legittimato il ritardo.

Nel caso in cui, ai sensi del precedente paragrafo 11.1, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione delle seguenti informazioni su supporto durevole:

1. data e ora:
 - della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
 - della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
2. identità delle persone responsabili:
 - dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - del monitoraggio continuo delle condizioni per il ritardo;
 - dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
3. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni per il ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; e
 - le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

11.3. Notifica del ritardo e comunicazione delle informazioni

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento delegato della Commissione n. 2016/1055/UE. La Società che ha ritardato la comunicazione delle Informazioni Privilegiate notifica tale ritardo alla Consob in conformità alle modalità di cui alla Comunicazione della CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016, immediatamente dopo la comunicazione dell'Informazione Privilegiata.

La notifica è predisposta dall'*Investor Relator* e dalle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura dell'*Investor Relator* tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Nel caso in cui la Società abbia ritardato la comunicazione di un'Informazione Privilegiata e quest'ultima perda successivamente tale natura, la Società non sarà tenuta a comunicare tale informazione né al pubblico né alla Autorità competente (ove applicabile), fermi restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate.

In caso di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, la Società trasmetterà su successiva richiesta della CONSOB la documentazione comprovante l'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del MAR e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto previsto nel suddetto articolo e non può più essere garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate. Allo stesso modo, qualora una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente articolo 11, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (c.d. *rumors*) la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate.

Quando la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto comunicano Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale o effettiva comunicazione al pubblico della suddetta Informazione Privilegiata, contestualmente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Il suddetto obbligo non opera nel caso in cui la persona che riceve le Informazioni sia tenuta ad un obbligo di riservatezza indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

Si precisa, infine, che il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle Controllate della Società.

Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, il Responsabile comunica alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Responsabile segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.

Durante il ritardo l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo.

12. Rumors

Il Responsabile, con l'ausilio dell'Investor Relator, sentito l'Euronext Growth Advisor, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della società (e, ove rilevante, di società Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumors*) valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

13. Violazione del divieto di comunicazione di Informazioni Privilegiate

La violazione degli obblighi stabiliti dalla Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento

direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico finanziario. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o dal Gruppo.

In caso di violazione da parte di un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se commessa da altri Soggetti Interessati (diversi dagli Amministratori e dai Sindaci) e dai Dipendenti, la violazione degli obblighi di cui alla Procedura può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione un illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento delle sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazioni delle disposizioni sopra definite, i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti e dipendenti), nonché delle disposizioni del Codice Civile.

Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/01 e s.m.i..

Si rammenta, infine, che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione al mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, 185 e ss. TUF) e amministrativa (artt. 187-*bis*, 187-*ter* e ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti. L'allegato B (l'“**Allegato B**”) contiene una sintetica descrizione delle sanzioni previste dal TUF, come successivamente modificato e integrato e dalla normativa applicabile per gli illeciti di (i) abuso di Informazioni Privilegiate e (ii) manipolazione del mercato.

14. Sondaggi di mercato

La comunicazione di informazioni funzionale alla realizzazione di sondaggi di mercato, nonché l'eventuale ricezione di informazioni nel contesto di detti sondaggi, sono gestite dalla Società, direttamente e/o – ove applicabile – per il tramite di terzi, in conformità e nel rispetto della normativa vigente.

15. Elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

15.1 Registro

In conformità a quanto previsto dall'art.18 del MAR e dal Regolamento europeo (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (il "**Regolamento 347**"), la Società è tenuta ad istituire e regolarmente aggiornare – a cura del soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione (il **Responsabile dell'Elenco Insider**) i- un elenco di tutti coloro che, su base regolare od occasionale, hanno accesso a Informazioni Privilegiate e di tutti i soggetti con cui la Società o le persone che agiscono in nome o per conto della stessa, abbiano un rapporto di collaborazione professionale (contratto di lavoro dipendente, collaboratori o altro Privilegiato) o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso a Informazioni Privilegiate (quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito) (l'"Elenco Insider").

La società può decidere di avvalersi di una società esterna per l'Istituzione e la tenuta dell'Elenco Insider. In particolare, la Società potrà avvalersi di un consulente esterno per la gestione di tutti gli aspetti legati alla gestione dell'Elenco Insider, alla relativa tenuta ed aggiornamento nonché alle comunicazioni relative alle tematiche oggetto della Procedura.

L'Elenco Insider è diviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, e indica la data di redazione del medesimo. Una nuova sezione all'Elenco Insider deve essere aggiunta ogni volta che viene individuata una nuova Informazione Privilegiata.

Fermo restando quanto sopra, la Società può aggiungere all'Elenco Insider una sezione supplementare, detta sezione degli accessi permanenti – di diversa natura rispetto alle altre perché non creata in funzione dell'esistenza di una specifica Informazione Privilegiata – in cui sono riportati i dati delle persone che, per funzione o posizione, hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, i quali, una volta inseriti in tale sezione, non dovranno essere ulteriormente riportati nelle altre sezioni.

Ciascuna sezione dell'Elenco Insider deve riportare almeno le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate, nonché le ulteriori informazioni di cui al Modello 1 e al Modello 2 dell'Allegato I al Regolamento 347 riportati nell'Allegato A.

L'Elenco Insider deve essere tenuto con modalità elettroniche che garantiscano:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'Elenco Insider sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce o a suo nome o per suo conto, devono accedere per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Elenco Insider;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Elenco Insider

L'Elenco Insider deve essere aggiornato tempestivamente quando: (i) intervenga una variazione quanto al motivo di inclusione di una persona già figurante nell'Elenco Insider; (ii) una nuova persona deve essere iscritta nell'Elenco Insider in quanto ha accesso a Informazioni Privilegiate; (iii) una persona iscritta nell'Elenco Insider non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Subito dopo l'iscrizione di una persona nell'Elenco Insider, il Responsabile dell'Elenco Insider provvede ad informare per iscritto la stessa in merito: (i) alla sua iscrizione nell'Elenco Insider; (ii) agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'accesso a Informazioni Privilegiate; e(iii) alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

Il Responsabile dell'Elenco Insider rende, altresì, noti alle persone iscritte nell'Elenco Insider anche gli eventuali aggiornamenti che le riguardano e l'eventuale loro cancellazione dall'Elenco Insider, con comunicazione in forma scritta.

I dati delle persone iscritte nell'Elenco Insider devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

La Società trasmette l'Elenco Insider all'autorità competente il prima possibile dietro richiesta di quest'ultima.

15.2 Elenco Informazioni Rilevanti (RIL)

La Società istituisce, altresì, un elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti (l'"Elenco").

L'Elenco è istituito con la finalità di assicurare la tracciabilità delle persone che hanno avuto accesso ad Informazioni Rilevanti. Pertanto, tale Elenco rimane alimentato sintantoché l'informazione (i) non si perfeziona come Privilegiata e, dunque, è comunicata al mercato, oppure (ii) pur perfezionandosi come Privilegiata, è fatta oggetto di procedura di ritardo ai sensi dell'art. 11 che precede.

Il Responsabile del Registro è anche responsabile della corretta tenuta dell'Elenco. In particolare, il Responsabile individua le Informazioni Rilevanti, registrandole nell'Elenco e annotando nel corso dell'evoluzione delle Informazioni Rilevanti i soggetti che ne sono venuti a conoscenza. L'Elenco contiene le medesime informazioni richieste dal Registro e sarà redatto e mantenuto secondo criteri analoghi a quelli previsti per il Registro.

Il Responsabile del Registro invia senza indugio alla persona iscritta nell'Elenco comunicazione: (i) dell'iscrizione nell'Elenco, (ii) della cancellazione dallo stesso, (iii) degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute, nonché degli obblighi di riservatezza che derivano dall'aver accesso ad Informazioni Rilevanti.

16. Trattamento dei Dati Personali

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Tutti i dati relativi alle Persone Rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

- a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;

c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

d) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;

e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;

f) Titolare: Rocket Sharing Company S.p.A.

17. Modificazioni e integrazioni

Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili (ivi incluso il Regolamento Emittenti EGM), ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato.

ALLEGATI:

Allegato A: Allegato I del Regolamento UE n. 2016/347

Allegato A

Allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347

MODELLO 1

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

MODELLO 2

Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/parte-cipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — — località — CAP — Stato]